

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

**BLEB Technology** srls con sede legale in Prato, viale Montegrappa 306 , iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Prato, Codice Fiscale e Partita IVA 02348430972 in persona del sig. Fabrizio Innocenti, nella sua qualità di Amministratore Delegato (di seguito "**Bleb** ")

E

....., con sede legale in ....., Via....., iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ....., Codice Fiscale e Partita IVA n. ...., in persona del sig....., nella sua qualità di ..... (di seguito "**Partner**")

Premesso che

- a) Il presente accordo è vincolante sia per le Parti intese come le aziende sopracitate, sia per le aziende ad esse collegate e/o da esse controllate, come previsto dall'art. 2359 del Codice Civile, e/o comunque da esse partecipate oltre ad essere parimenti vincolante per le Persone Fisiche che lo sottoscrivono.
- b) Le Parti prevedono che, nel corso delle discussioni relative ad una collaborazione, possibile o in atto, nell'ambito del design e di sviluppo di sistemi elettrici ed elettronici ed elaborazione dati, ciascuna parte possa avere la necessità di rivelare all'altra informazioni di natura confidenziale e/o sensibile (come definite nel successivo Articolo 1 del presente Accordo);
- c) Le Parti, pertanto, intendono definire con il presente Accordo una procedura attraverso la quale le suddette informazioni siano protette dalla diffusione e dall'uso non autorizzato;
- d) Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e stipula quanto segue:

1. Ai fini del presente Accordo, per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni di natura tecnica o commerciale, comunicate oralmente o per iscritto, che la Parte Cedente trasmetterà alla Parte Ricevente. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, tali informazioni includono presentazioni di prodotti, strategie, dati, descrizioni e/o elaborati di natura tecnica e/o commerciale, ivi compresi schemi elettrici e meccanici, dati e procedure, processi tecnici, disegni e know-how, specifiche tecniche e/o tecnico-funzionali, strategie di mercato e/o commerciali e/o di vendita incluso il presente accordo e qualsiasi altro documento, su qualsiasi supporto, e qualsivoglia altra informazione di cui la Parte Ricevente venga a conoscenza.
2. A tali fini si intende Informazione Riservata anche ogni informazione scambiata tra le Parti ove recante la dicitura "Riservato" o "Informazione Riservata", incluso il presente Accordo.
3. Per quanto attiene alle "Informazioni Riservate" definite ai precedenti punti 1. e 2., la Parte Ricevente si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo, direttamente ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati (di seguito "Persone Interessate"), a:
  - a) mantenere, trattare e conservare tutte le Informazioni Riservate ricevute dall'altra Parte come confidenziali e riservate, e pertanto non rivelare e/o divulgare le Informazioni Riservate, nemmeno parzialmente, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte ad altri che non siano le Persone Interessate;
  - b) utilizzare le Informazioni solamente allo scopo della collaborazione con l'altra Parte. Le Parti si impegnano reciprocamente, in particolare a non utilizzare le Informazioni in modo che possano danneggiare l'altra Parte e/o società da essa controllata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e/o società della stessa 3 controllanti o alla stessa collegate (le "Affiliate"), o in modo da indurre i loro dipendenti, clienti o fornitori a cessare di essere tali;

4. Gli obblighi di cui sopra non valgono per tutte quelle informazioni che rientrano in uno dei seguenti casi:
- (i) informazioni già di dominio pubblico alla firma del presente accordo;
  - (ii) informazioni che diventano di pubblico dominio senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente accordo;
  - (iii) nel caso in cui la Parte che ha ricevuto le Informazioni Riservate possa provare che dette Informazioni Riservate fossero già in suo possesso anteriormente alla data di sottoscrizione del presente accordo e la fonte di dette informazioni non fosse vincolata da obblighi di riservatezza relativamente a tali informazioni.
  - (iv) informazioni il cui utilizzo o la divulgazione siano state autorizzate per iscritto dalla Parte Divulgante.
5. Il presente accordo avrà una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
6. Ciascuna Parte si impegna a restituire, ed ai sensi dell'art. 1381 cc a far sì che le Persone Interessate o delle aziende ad esse collegate e/o da esse controllate, restituiscano, all'altra Parte, a seguito di richiesta ed in ogni caso al termine delle attività inerenti al Progetto, qualsiasi Informazione Riservata su qualsiasi supporto unitamente ad una dichiarazione in merito alla non esistenza di copie delle stesse. La restituzione delle Informazioni Riservate non avrà alcun effetto liberatorio in relazione agli obblighi stabiliti dal presente accordo.
7. Fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio giuridico previsto dalla legislazione vigente, la Parte Ricevente riconosce che qualsiasi violazione del presente Accordo darà diritto alla Parte Cedente di richiedere un risarcimento pari al danno da essa stimato, oltre gli eventuali danni documentabili che tale inadempimento comporterà alla parte Cedente stessa.
8. Le Parti si danno atto del fatto che non viene prestata nessuna assicurazione o garanzia circa l'accuratezza o la completezza delle Informazioni Riservate.
9. Il presente Accordo non concede e non intende concedere alla Parte che le riceve né alle Persone Interessate alcuna concessione, licenza, diritto di sfruttamento economico sulle Informazioni Riservate ricevute o sui relativi brevetti e/o diritti di proprietà e/o sfruttamento economico a meno che non sia espressamente pattuito tramite specifici accordi.
10. La mancanza o ritardo di una delle Parti nell'esercizio dei propri diritti, poteri o facoltà conferiti questo dal presente Accordo non costituirà una rinuncia a detti diritti.
- L'illegittimità o invalidità di qualsiasi clausola del presente Accordo non avrà effetto sulla legittimità e validità di qualsiasi altra clausola dello stesso. Il presente Accordo potrà essere modificato solo con atto sottoscritto dalle Parti.
11. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione e/ esecuzione del presente Accordo sottoposta sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Prato.

Prato, lì .....

Per BLEB TECHNOLOGY

Per il Partner:

Ing. Fabrizio Innocenti

.....

Carica: Amministratore Delegato

.....

Firma:.....

**Bleb Technology s.r.l.**  
Sede Legale: Prato, Montegrappa 306  
M. 0574 3993 393  
P.IVA e C.F.: 02348430972



Firma: .....